

Editoriale

Considerazioni sul rapporto tra scienza e diritto *Considerations on the relationship between Science and Law*

Alessandra Pioggia

*Professoressa ordinaria di Diritto Amministrativo. Dipartimento di Scienze Politiche,
Università degli Studi di Perugia*

Da studiosa di diritto, e del diritto pubblico in particolare, ho trovato la lettura de *La Salute del Mondo*¹, oltre che molto istruttivo, decisamente stimolante. Si tratta di un testo che affronta questioni di enorme complessità con strumenti diversi e con approcci integrati, a dimostrazione del fatto che la realtà ha bisogno di interpretazioni che attraversino le discipline e che, quindi, richiedono una coralità di voci che si accordino in un canto comune.

Quello che vorrei fare è aggiungere al canto il piccolo suono di un altro strumento, quello del diritto.

A questo fine muovo da un tema chiave che attraversa, prima esplicitamente e poi implicitamente, il saggio di Savarino e Vineis: quello del rapporto fra scienza e politica. In prima battuta viene in considerazione, ai fini della lettura che di questo libro dà il giurista, il fatto che il rapporto fra scienza e politica è anche il rapporto fra scienza e diritto. Le regole giuridiche rappresentano, infatti, le decisioni stabili, a valere per una serie di fatti non tutti predeterminabili, assunte dalla politica. Una politica, peraltro, che, anche quando prende decisioni puntuali, a valere, cioè, per casi concreti o riferite a circostanze precise, si muove comunque in un ambiente giuridico, dentro un sistema, cioè, regolato dal diritto.

Gli autori ci mettono in guardia dall'impiego che della scienza fa la politica, anche quando produce decisioni stabili in forma di diritto, nel momento in cui ammantano

¹ L. Savarino e P. Vineis, *La salute del mondo*, Milano, Feltrinelli, 2021.

Intervento al seminario *La salute nel mondo II: le intersezioni tra scienza e decisioni politiche*, Dipartimento di Scienze Politiche, Università degli Studi di Perugia, 6 luglio 2022.

di scientificità certe scelte, sottraendosi alla responsabilità della loro assunzione, o estrapola dal contesto singole acquisizioni o singoli dati scientifici per giustificare decisioni già assunte. In questo modo la politica sfrutta un approccio fideistico di sacralizzazione irrazionale della scienza da parte della società, il tutto, peraltro, colpevolmente coltivato, mantenendo la comunità estranea alla conoscenza e al metodo scientifico, presentati come lontani e appannaggio di una *elite* (che, a sua volta, non è senza colpe).

Ma non vado oltre. Ai nostri fini, interessa confermare come questi sono esempi di una relazione niente affatto virtuosa fra scienza, da un lato, e politica e diritto, dall'altro. La scienza infatti non può sostituirsi alla politica nella selezione dei fini da perseguire (preferisco parlare di fini piuttosto che di valori), ma la politica, il diritto, non possono fare a meno della scienza (e della conoscenza in generale) per realizzarli. Un passaggio significativo del saggio è quello in cui condivisibilmente si considera come: "Una decisione conforme ai risultati della scienza non è necessariamente giusta, ma una decisione in contraddizione con i dati della scienza è necessariamente sbagliata". Allora, come ci insegnano Savarino e Vineis, alla scienza la politica e il diritto dovrebbero piuttosto porre domande, attingendo alle conoscenze che la scienza fornisce, per fare sì che le azioni attraverso le quali la politica e il diritto perseguono il fine che si sono dati siano realmente efficaci.

Questo ci porta alla finalità primigenia del diritto: quella di realizzare una realtà più giusta. Uso qui due termini che richiedono una piccola parentesi: *realtà* e non società, come invece si fa di solito, per non trascurare l'aspetto su cui il libro richiama la nostra attenzione, ovvero la fallacia della partizione binaria natura-cultura, e quindi la necessità di non considerare separatamente società, cultura e natura; e uso l'aggettivazione di "giusta", consapevole che dentro l'idea di giustizia tecnicamente intesa ci sono valori non sempre comuni ai diversi popoli, ma intendendola nella sua accezione minima, che indica il ruolo radicale, "basico" del diritto: contrastare il suo opposto, ovvero la barbarie, dove è il forte che singolarmente prevale sul debole. La realtà (non società, quindi) giusta, che costituisce il primo fine del diritto, nell'accezione minima è quella in cui alla libertà selvaggia dell'*homo homini lupus* si sostituisce il patto di pacifica convivenza per la comune sopravvivenza di tutti.

Il diritto, nella sua funzione di base, fa quindi questo, produce, cioè, regole che forzano la relazione sbilanciata che spontaneamente si creerebbe fra chi è in una posizione di forza rispetto a chi è in una posizione di debolezza, per portarla ad un equilibrio che garantisce, in primo luogo, la sopravvivenza di ciascuno. Su questa base l'evoluzione sociale ha innestato altre finalità, la libertà, la sicurezza, l'uguaglianza formale, per arrivare, infine, in diversi ordinamenti occidentali del secondo dopoguerra, all'uguaglianza sostanziale e quindi all'impegno delle istituzioni pubbliche non solo a

regolare con autorità, ma anche a soddisfare bisogni attraverso i servizi.

Ma tornando alla funzione base del diritto, quella della sopravvivenza di tutti e non solo di alcuni (i più forti), non c'è dubbio che oggi la scienza fornisca indicazioni chiave per perseguire questo obiettivo radicale, ovvero preliminarmente ad ogni altra finalità che legittimamente un ordinamento si dia.

È infatti la scienza a dirci che la nostra sopravvivenza sul pianeta richiede al diritto un approccio nuovo, in cui la protezione della vita dell'uomo passa attraverso la necessaria protezione della rete di interazioni tra umani, non umani, ma anche viventi e non viventi, rompendo definitivamente la membrana che ha tenuto a lungo separata la società (e la sua cultura), direttamente oggetto della protezione offerta dal diritto, dalla natura, oggetto, invece, di uno sfruttamento, nel migliore dei casi, regolato dal diritto. La scienza indica, così, anche al diritto, la prospettiva di una protezione della vita a spettro globale, attraverso il reinserimento dell'uomo all'interno di un contesto naturale che lo permea e lo trascende, come ambito complesso in cui occorre operare per garantire la sopravvivenza di tutti, la pace e l'uguaglianza, la "salute del mondo". Le conseguenze di questo nuovo contesto nel quale pensare il diritto sono molte e diverse.

Ne indico solo alcune, unicamente come ambiti di futuri possibili approfondimenti: Prima fra tutte, la necessità di includere nel progetto di realtà giusta a cui tende il diritto la dimensione naturale insieme a quella sociale, ben oltre il diritto dell'ambiente. Non parliamo di "diritto della società", perché essa è insieme contesto, oggetto e fine del diritto. Nella stessa prospettiva, superando la dicotomia società/cultura – ambiente/natura, non dovremmo più parlare di diritto dell'ambiente, ma di ambiente nel diritto.

In seconda istanza, all'interno del diritto stesso, occorre riportare ad equilibrio la dialettica fra i due pilastri che oggi innervano molte delle costituzioni occidentali del secondo dopoguerra: l'inviolabilità dei diritti fondamentali e il principio di solidarietà (M. Fioravanti, *Art. 2, Costituzione italiana*, Carocci, 2017). Nella nostra e nelle altre carte costituzionali sono presenti entrambe queste chiavi di lettura: quella della priorità dei diritti individuali rispetto alla costruzione sociale del diritto (inviolabilità) e quella dei diritti come soddisfazione dei bisogni nel quadro di una impresa collettiva (solidarietà). A partire degli anni '80 dello scorso secolo, a causa della pervasività di culture politiche orientate in senso neoliberista, le polarità in cui si iscrivono le carte costituzionali sono apparse schiacciate sull'inviolabilità dei diritti, impoverendo la solidarietà, ridotta ad attuazione pubblica del paradigma dello scambio (pago le tasse in cambio di servizi). Quanto oggi la scienza ci indica con riferimento alla dimensione del bene primario della salute/sopravvivenza invita a reimmaginare il contesto in termini reticolari, in cui il bene di ognuno (anche attraverso la lente dei diritti

fondamentali) è legato al bene di tutti, anzi al bene di “tutto”. Questo conduce a rileggere inviolabilità e solidarietà non più come polarità in cui si iscrive un’ellisse, ma come punti di una intersezione necessaria. Senza solidarietà, ovvero senza contributo di ciascuno al bene di tutto, non è data la possibilità di diritti che, in quanto fondamentali, siano predicabili per ciascuno, ma solo la possibilità di privilegi (temporanei, aggiungo io) per pochi.

Collegato al punto precedente c’è anche quello del nuovo significato da riconoscere alla solidarietà. Questo principio si sviluppa nelle nostre società (quelle occidentali) a partire dalla concezione illuministica della fratellanza fondata sulla ragione che appartiene all’uomo. È figlio di quella frattura fra natura e cultura che riconosce all’essere umano in quanto tale una posizione privilegiata e, quindi, separata dal resto del vivente e, a maggior ragione, del non vivente. Oggi la scienza rimette in discussione profondamente questa separazione e consente di rifondare la solidarietà non più sulla comune razionalità, ma sulla comune vulnerabilità, che accomuna gli uomini, ma anche il resto dei viventi e, con loro, l’intero pianeta.

E arriviamo così al quarto punto: la solidarietà in questo modo ridefinita sposta l’orizzonte del progetto di realtà giusta, che fonda la ragione stessa del diritto, dal confine nazionale alla dimensione globale. La limitatezza del territorio statale, oggetto di possesso egoista da parte dei cittadini di sangue, è una dimensione inadeguata al fine del diritto, non è più possibile proteggere una comunità, la sua salute, il suo benessere, e ancor prima la sua sopravvivenza, nell’angustia di uno spazio delimitato. Il Covid ce lo ha dimostrato con chiarezza, se mai ce ne fosse stato ancora bisogno.

Al quinto punto c’è, quindi, la consapevolezza del fatto che occorre un approccio giuridico globale. Ma di che tipo? Non mancano nella esperienza di questi decenni regole ad orizzonte globale. Ma riguardano quasi esclusivamente il commercio, gli scambi, la certezza dei rapporti contrattuali. Sono cioè regole di diritto privato e commerciale, pensate da e per gli unici veri attori a dimensione globale che conosce la nostra realtà: le big della tecnologia, del farmaco, del commercio in rete. Si tratta di soggetti in grado di imporre la loro logica anche agli Stati. L’esempio dei vaccini è paradigmatico in questo senso: gli Stati, chiamati muoversi su un piano sovranazionale, non hanno operato come autorità pubbliche, ma come acquirenti privati. Anche l’inedito impegno europeo al coordinamento contrattuale si è tradotto di fatto nella costituzione di un gruppo di acquisto, senza uscire dall’approccio privato-contrattuale, nel quale, non a caso, big pharma si muove con maggiore agio. Il diritto globale che abbiamo conosciuto sino ad ora è quindi un diritto senza progetto, di un diritto strumento di interessi privati.

E arriviamo così al sesto punto. I nostri tempi hanno bisogno non solo di un diritto globale, ma soprattutto di un diritto che contenga in sé il progetto di una realtà

giusta, quindi, di diritto pubblico. Questo ci porta alla necessità di applicare alla dimensione mondiale un preciso paradigma: quello costituzionale. Una Costituzione per il mondo, fatta di regole base, che muovano dalla radice del diritto, che in sé è comune, universale direi: assicurare la sopravvivenza, contrastando la barbarie dell'*homo homini lupus*, fatta di sfruttamento economico, del lavoro, dell'ambiente, del bisogno, operato da lupi sempre più grandi, capaci di cacciare ben oltre i confini degli Stati. Una Costituzione fatta di regole che abbiano un orizzonte lungo, non contingente, non prossimale, e che perseguano l'uguaglianza come prospettiva universale di eguali diritti, fondandosi su un concetto largo di solidarietà, intesa come consapevolezza della comune vulnerabilità dei viventi. È questa la prospettiva recentemente indicata anche da Luigi Ferrajoli nel suo *Per una Costituzione della Terra. L'umanità al bivio*, Feltrinelli 2022.

Siamo quindi all'ultimo punto con il quale voglio concludere. Non si tratta di una considerazione, ma di una domanda che rivolgo idealmente agli autori e a tutti noi e che riprende le considerazioni di Ferrajoli sull'argomento per cui l'idea di una costituzione della Terra potrebbe essere frettolosamente bollata come ingenua utopia. È utopistica la prospettiva costituzionale globale per la salute del mondo? È utopia pensare che popoli diversi, Stati sovrani e mercati ancor più sovrani degli Stati possano accettare regole comuni per una sopravvivenza comune? O è utopistico pensare che 7 miliardi e 700 milioni di persone, uno sfruttamento sconsiderato della natura e un sistema produttivo ecologicamente insostenibile, che devasta il pianeta, produce povertà, sfruttamento, disuguaglianze e guerre, possano sopravvivere?